

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3497**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIOTTI, FERRI MARIO, ACHILLI, ARTALI, CANEPA,
CONCAS, COLUCCI, DELLA BRIOTTA, GIOVANARDI, MA-
GNANI NOYA MARIA, MUSOTTO, ORLANDO, SAVOLDI,
SPINELLI, STRAZZI, TOCCO**

Presentata il 21 febbraio 1975

Limitazione dei mezzi e riduzione dei termini della propa-
ganda elettorale. Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'opinione pubblica del nostro Paese si è dimostrata in più circostanze irritata e aspramente critica verso i partiti che nel corso di elezioni politiche od amministrative sostengono costi e spese rilevanti e frequentemente con forme di propaganda elettorale superate ed inutili.

L'attuale crisi economica e sociale in cui versa il Paese sollecita tutte le forze politiche

a ridurre drasticamente queste spese limitando i mezzi di propaganda e riducendo i termini della propaganda elettorale.

Sono queste le ragioni che ci rendono fiduciosi che il Parlamento vorrà con la massima sollecitudine possibile approvare la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

Il primo e il secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212 sono sostituiti dai seguenti:

« L'affissione degli stampati dei giornali murali od altri e dei manifesti previsti nell'articolo 1 potrà essere effettuata da parte di chiunque negli spazi di cui al comma secondo dell'articolo predetto.

A tal fine gli interessati debbono presentare apposita domanda al sindaco entro 25 giorni dalla data di convocazione dei comizi elettorali ».

ART. 2.

L'articolo 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è abrogato.

ART. 3.

L'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è sostituito dal seguente:

« È vietata ogni forma di propaganda luminosa, o a mezzo di striscioni e drappi ed ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso in luoghi pubblici ».

ART. 4.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è abrogato.

Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è sostituito dal seguente:

« Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1, fuori degli appositi spazi è punito con l'arresto fino a 6 mesi e con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000. Alla stessa pena soggiace chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1 e dell'articolo 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212 ».

ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212 è sostituito dal seguente:

« Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda ».